REGIONE: PIEMONTE LEGGE REGIONALE 18 maggio 2004, n. 11

(GU n. 004 SERIE SPECIALE N. 3 del 29/01/2005 -BU Piemonte n. 020 del 20/05/2004)

Misure straordinarie per i presidi ospedalieri della Commissione istituti ospitalieri valdesi (CIOV).

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:

Art. 1. Finalità

1. La Regione Piemonte, considerato l'alto valore sociale dell'attività svolta, garantisce il mantenimento dei livelli di prestazione erogati dai presidi ospedalieri della Commissione istituti ospitalieri valdesi, (CIOV), e ne promuove, mediante la loro acquisizione, l'integrazione nel sistema delle aziende sanitarie regionali con le modalità di cui all'art. 2.

Art. 2. Modalità attuative

- 1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1, e per le finalità di cui all'art. 3, la giunta regionale è autorizzata ad acquisire dalla CIOV la proprietà dei complessi immobiliari costituiti dai presidi Ospedalieri di Pomaretto e Torre Pellice e dall'Ospedale evangelico valdese di Torino, unitamente a tutti i beni mobili, le immobilizzazioni immateriali e le scorte che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano destinate, sulla base delle scritture inventariali, all'esercizio delle attività dei medesimi presidi, per destinarle al patrimonio delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti. È esclusa l'acquisizione dei beni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono già stati dalla CIOV affidati in uso gratuito alla Azienda sanitaria locale n. 10 di Pinerolo e di quelli che, dopo l'affidamento in uso gratuito all'azienda medesima, sono già stati da questa restituiti.
- **2.** Le funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di ricovero ospedaliero, già attribuite ai presidi della CIOV ai sensi della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 61 (Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario regionale per il triennio 1997-1999), sono riassegnate alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, nel termine di cui all'art. 4 comma 2.
- **3** . Le assegnazioni di fondi in conto capitale relative alla seconda fase del programma pluriennale di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della legge 11 marzo

1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge, finanziaria 1988), anche se non ancora utilizzate per i pagamenti, conservano la loro destinazione originaria e, con deliberazione di giunta regionale, sono attribuite alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti alle quali, ai sensi dell'art. 3, sono trasferiti i presidi ospedalieri cui gli interventi si riferiscano. Le aziende sanitarie locali provvedono al completamento degli interventi apportando gli aggiornamenti e le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 3. Presidi ospedalieri della ClOV

- 1. Le attività aziendali della CIOV ed i beni immobili, i beni mobili, le immobilizzazioni immateriali e le scorte che dalle scritture inventariali risultano destinati all'esercizio delle attività medesime nei presidi ospedalieri di Torre Pellice, Pomaretto e Torino, sono acquisiti dall'amministrazione regionale e sono trasferiti al patrimonio delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti che, in coerenza con le indicazioni di programmazione regionale, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 5, provvedono all'integrazione delle funzioni svolte dai presidi all'interno della propria organizzazione attraverso, le necessarie variazioni ai propri atti di organizzazione assunti a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche.
- 2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente in servizio presso i presidi di cui al comma 1 prosegue, senza soluzioni di continuità, con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti. Con provvedimento di giunta regionale, sulla base della ricognizione di cui all'art. 4, è disposta, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei Contratti collettivi nazionali di lavoro, l'assegnazione definitiva del personale all'azienda di destinazione. Sono fatti salvi gli atti di trasferimento di personale già efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.
- **3** . L'acquisizione da parte della giunta regionale dei complessi immobiliari ospedalieri di Pomaretto e Torre Pellice e dell'Ospedale evangelico valdese di Torino è disposta previa stima del loro valore sulla base di una perizia tecnica giurata, asseverata.
- **4.** L'acquisizione dei beni mobili, delle immobilizzazioni immateriali e delle scorte, valutati al valore netto attestato dai documenti contabili, è disposta sulla base della ricognizione di cui all'art.4.
- **5.** I provvedimenti della giunta regionale di trasferimento dei beni di cui al comma 1 costituiscono titolo per la trascrizione nei pubblici registri ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data di tasferimento definitivo della proprietà, i beni di cui al presente comma restano attribuiti alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti che, sulla base di specifico accordo con la CIOV, ne assumono la diretta gestione ai sensi dell'art. 4, comma 2.
- **6.** Gli stanziamenti regionali destinati all'acquisizione dei beni, così come valutati ai sensi dei commi 3 e 4, confluiscono nella dotazione finanziaria per la gestione liquidatoria di cui all'art. 6.

- 7. I debiti ed i crediti della CIOV, quali risultano dalle scritture contabili e sino alla data di acquisizione definitiva della proprietà da parte della Regione Piemonte dei complessi immobiliari e degli altri beni indicati nel presente articolo, esclusi i debiti di natura fiscale e previdenziale giuridicamente non trasferibili a terzi ed i crediti e debiti che, alla medesima data, sono oggetto di contestazione in sede giudiziale, sono trasferiti in capo alla Regione Piemonte che provvede alla relativa gestione liquidatoria con le modalità di cui all'art. 6, sollevando la CIOV e gli altri coobbligati, anche in qualità di garanti, da eventuali richieste di pagamento rivolte nei loro confronti da creditori.
- **8.** Non formano oggetto di cessione alla Regione Piemonte, ai sensi del comma 7, i debiti di natura fiscale e previdenziale non trasferibili a terzi, che sono stimati in euro 10.000.000,00 salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 2.

Art. 4. Ricognizione straordinaria

- **1**. Per le finalità di cui all'art. 3, il legale rappresentante della CIOV, in contraddittorio con il commissario preposto alla gestione liquidatoria di cui all'art. 6, provvede:
 - a) alla ricognizione delle dotazioni organiche del personale, individuato nominativamente, per posizione e struttura organizzativa;
 - **b**) alla individuazione dei beni immobili oggetto di trasferimento;
 - c) alla ricognizione dei beni mobili, suddivisi per sede o presidio di assegnazione con precisazione dei titoli di provenienza e del valore, delle immobilizzazioni immateriali e delle scorte;
 - **d**) alla adozione di ogni altro atto o adempimento richiesto dalla giunta regionale e propedeutico al puntuale avvio delle attività presso le aziende medesime.
- 2. Dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, nelle more dei provvedimenti di assegnazione definitiva del personale e di definitivo trasferimento della proprietà dei beni di cui all'art. 3, assumono a proprio carico ogni onere di gestione. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente subentra in tutti i contratti in corso presso il Presidio ospedaliero evangelico valdese di Torino, ivi compresi i contratti di lavoro autonomo e di prestazione d'opera professionale. Sono fatti salvi i trasferimenti di gestione già efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5. Disposizioni straordinarie

1. Nell'ambito dell'organizzazione delle aziende sanitarie locali, è riconosciuta la specificità dei presidi ospedalieri di Torre Pellice, Pomaretto e Torino e ne è salvaguardata l'identità valdese con le modalità stabilite da un apposito protocollo, definito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra la Regione Piemonte e la Tavola valdese. Per le medesime finalità, nello sviluppo della gestione sperimentale delle attività di cui al comma 2, è promosso il pieno

coinvolgimento di un ente ecclesiastico valdese indicato dalla Tavola valdese, degli enti locali e delle aziende sanitarie regionali metropolitane.

2. Fatti salvi i principi, di cui al comma 1, sino alla completa ridefinizione, da parte dell'azienda sanitaria regionale territorialmente competente, dell'organizzazione del presidio ospedaliero evangelico valdese di Torino, è autorizzata la prosecuzione delle forme di gestione sperimentale delle attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche a salvaguardia dei percorsi diagnostico terapeutici. La successiva prosecuzione di forme sperimentali di gestione delle attività sanitarie è subordinata al procedimento autorizzativo di cui all'art. 9-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche.

Art. 6. Gestione liquidatoria

- 1. Per la definizione di tutti i rapporti attivi e passivi, di carattere contrattuale, finanziario e patrimoniale relativi ai periodi antecedenti la data di definitivo trasferimento dei beni e del personale alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, con esclusione dei debiti di natura fiscale e previdenziale non trasferibili a terzi di cui all'art. 3, comma 7, la giunta regionale, nei termini di cui all'art. 4, comma 2, nomina un commissario preposto alla gestione liquidatoria e determina le modalità per l'esercizio della funzione.
- 2. Nel caso i debiti giuridicamente non trasferibili a terzi, di cui all'art. 3, comma 8, eccedano il contributo di cui all'art. 8, comma 2, il consiglio regionale, su proposta della giunta e a seguito di motivata e conforme richiesta della CIOV, potrà autorizzare l'erogazione di ulteriori contributi straordinari a favore della commissione medesima.
- **3.** Nel caso in cui l'esposizione debitoria cagioni spese eccedenti l'ammontare complessivamente determinato nella disposizione finanziaria di cui all'art. 8, comma 3, il consiglio regionale, sulla base della relazione di cui all'art. 7, comma 3, lettera d), valuta la necessità di mettere a disposizione ulteriori fondi per il completamento della gestione liquidatoria e, nel caso, ne autorizza l'erogazione.

Art. 7. Clausola valutativa

- 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione che espliciti il livello delle prestazioni sanitarie erogate dai presidi ospedalieri oggetto di trasferimento attraverso i seguenti parametri:
 - **a)** numero delle prestazioni sanitarie, suddivise per specialità, erogate in regime ambulatoriale, di day hospital e di ricovero ordinario;
 - **b)** riconversioni organizzative adottate e valutazione dei nuovi servizi.
- **2**. Gli elementi di analisi di cui al comma 1 sono valutati in comparazione ai parametri considerati in sede di assegnazione del budget a favore della CIOV per l'anno 2003.

- **3.** Entro il termine di cui al comma 1 la giunta regionale presenta una relazione che rendiconta:
 - a) I risultati di gestione in termini cronologici e quantitativi, del contributo straordinario erogato alla CIOV a copertura dei debiti di cui all'art. 3, comma 8;
 - **b)** lo stato di attuazione delle procedure di acquisizione del patrimonio mobiliare ed immobiliare;
 - c) il numero di dipendenti, suddivisi per ruolo e qualifica professionale, trasferiti negli organici delle aziende sanitarie locali di riferimento ed incidenza percentuale degli stessi sulle piante organiche di ciascuna azienda;
 - **d)** i risultati della gestione liquidatoria di cui all'art. 6.
- **4**. La rendicontazione della gestione liquidatoria di cui al comma 3, lettera d), avviene con periodicità annuale.

Art. 8. Disposizione finanziaria

- 1. Per l'attuazione della presente legge è stimata una spesa complessiva di euro 40.000.000,00.
- **2.** La Regione Piemonte, entro la data di acquisizione dei beni di cui all'art. 3, eroga alla CIOV un contributo, straordinario, a fronte di oneri finanziari pregressi, di euro 10.000.000,00. Il contributo grava sul bilancio regionale dell'anno 2004, nell'UPB 28051.
- **3.** Gli oneri per l'acquisizione dei beni di cui all'art. 3, stimati in non più di euro 20.000.000,00, gravano sui bilanci regionali, nell'UPB 9012, rispettivamente per euro 10.000.000,00 nel 2004 e per euro 10.000.000,00 nel 2005 e sono destinati alla gestione liquidatoria di cui all'art. 6. Per la gestione medesima è stanziata l'ulteriore somma di euro 10.000.000,00 che grava sui bilanci regionali, nell'UPB 28051, rispettivamente per euro 5.000.000,00 nel 2004 e per euro 5,000.000,00 nel 2005.

Art. 9. Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45, comma 6, della statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Regione Piemonte.